



**Parco Regionale
Valle del Lambro**

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

(aggiornato con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 45 del 02.12.2021)

Art. 1 - PREMESSE.

Nei territori compresi all'interno del perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro (in seguito Parco), le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui al D. Lgs n. 42/2004 ed alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, sono svolte dall'Ente gestore del Parco ad eccezione delle aree assoggettate all'esclusiva disciplina comunale.

Tali funzioni sono esercitate, ai sensi dell'art., 8 comma 2, lettera "b" della Legge Regionale n. 26/1996 e s.m.i., dal Direttore del Parco o da Funzionario dallo stesso delegato.

Art. 2 - COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO.

Ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 "Legge di governo del territorio" è istituita la Commissione per il Paesaggio del Parco.

Art. 3 - COMPETENZE.

La Commissione esprime parere obbligatorio ma non vincolante in merito alle richieste di autorizzazione paesaggistica di competenza del Parco.

Art. 4 - COMPOSIZIONE.

La Commissione per il Paesaggio del Parco è così composta:

- Presidente di Commissione;*
- Segretario di Commissione;*
- tre tecnici, scelti fra i dipendenti del Consorzio Parco e/o fra tecnici esterni, con qualificata esperienza nella tutela paesaggistico - ambientale e con particolare conoscenza delle problematiche legate al territorio del Parco;*
- un tecnico scelto fra un dottore agronomo o un dottore forestale o un geologo, con qualificata esperienza nella tutela paesaggistico - ambientale e con particolare conoscenza delle problematiche legate al territorio del Parco.*

L'individuazione e la nomina di cui al successivo articolo 7 dei soggetti di cui ai precedenti due punti riferita ai soli soggetti tecnici non dipendenti del Parco avverrà previa pubblicazione di avviso da affiggersi per un periodo almeno di giorni quindici all'Albo Pretorio del Parco e di tutti i Comuni afferenti, al fine di consentire agli aspiranti alla nomina la presentazione della propria candidatura corredata di curriculum professionale.

Art. 5 - FUNZIONAMENTO.

La Commissione formula i pareri di propria competenza con la presenza di almeno 3 componenti. La Commissione si riunisce di norma ogni mese previa convocazione tramite avviso scritto, da inviarsi almeno tre giorni prima della data della seduta.

Alla commissione sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i funzionari dei Comuni afferenti per le pratiche di competenza di ciascun Ente.

I pareri della Commissione si intendono validamente assunti, qualora abbiano ottenuto il voto della maggioranza dei votanti.

Di ciascuna seduta è redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante; il verbale deve reso dalla Commissione, il numero di voti a favore, contrari ed astenuti per ogni pratica esaminata;

Art. 6 - DURATA.

La Commissione dura in carica per tutto il mandato del Consiglio d'Amministrazione.

La Commissione scaduta resta in regime di prorogatio fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

Decade da componente della Commissione chi non interviene alla stessa, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.

Art. 7 - NOMINA.

Il Presidente della Commissione è il Responsabile pro-tempore dell'Area Tecnica del Parco.

Il Segretario della Commissione sarà nominato con provvedimento del Direttore previa valutazione dei curricula pervenuti ai sensi del precedente articolo 4, sentito il Consiglio d'Amministrazione del Parco.

I tre tecnici dipendenti del Parco e/o quelli esterni da inserire in seno alla Commissione saranno nominati con provvedimento del Direttore previa valutazione dei curricula pervenuti ai sensi del precedente articolo 4, sentito il Consiglio d'Amministrazione del Parco, e tenuto anche conto dei candidati eventualmente appartenenti alle tre territorialità provinciali consorziate. L'esperto agronomo o forestale o geologo da inserire in seno alla Commissione sarà nominato con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio d'Amministrazione del Parco, che avrà cura di individuarlo tra i soggetti indicati al precedente articolo 4, nell'ambito delle tre territorialità provinciali costituenti il Parco.

Art. 8 - COMPENSI.

Agli esperti esterni potrà essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio se dovuto.

Art. 9 - ISTRUZIONE DELLE PRATICHE.

Il Settore Paesaggio del Parco verifica la completezza delle pratiche e prepara l'istruttoria.

Ogni singola pratica dovrà essere predisposta dai richiedenti secondo la modulistica predisposta dal Parco.

Tenuto conto della presenza dei funzionari dei Comuni di cui all'articolo 5, le pratiche saranno esaminate raggruppandole per singolo Comune e comunque nel rispetto della tempistica stabilita per Legge".